

150.(Calcolo della svalutazione monetaria)

Capo V Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 150.(Calcolo della svalutazione monetaria)

1. Ai fini del calcolo di cui all'articolo 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello